



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. NOVELLO"

Piazza Caduti per la Libertà, 15 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544-38228
Codice Fiscale: 92080680397 – Codice MIUR: RAIC82700G – Codice Ufficio: UFM4DL
Sito: <http://icsnovello.edu.it> - PEC: raic82700g@pec.istruzione.it - E-mail:
<mailto:raic82700@istruzione.it>



I.C.S. - "GUIDO NOVELLO" - RAVENNA
Prot. 0014720 del 02/10/2024
I (Uscita)

Delibera num. 388 del giorno 08 ottobre 2024

Il Consiglio di Istituto

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTI i commi 1-2 art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 5 che recita ”Ai fini della Validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

VISTA l’O.M. del 03 marzo 2021 nr. 52 recante Indicazioni su “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che al c.1 dell’art. 2 riporta: In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
-aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

VISTA la nota M.I. del 06 maggio 2021 prot. nr. 699 avente in oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione” che enuncia “Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. NOVELLO"

Piazza Caduti per la Libertà, 15 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544-38228
Codice Fiscale: 92080680397 – Codice MIUR: RAIC82700G – Codice Ufficio: UFM4DL
Sito: <http://icsnovello.edu.it> - PEC: raic82700g@pec.istruzione.it - E-mail:
<mailto:raic82700@istruzione.it>



all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica".

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del giorno 25 settembre 2024

APPROVA

Per l'anno scolastico 2024/2025 le seguenti deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017

- assenze prolungate dovute a stati di isolamento domiciliare;
- assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati;
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari ecc.;
- gravi motivi familiari certificati;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Ad eccezione delle deroghe previste per i casi su indicati, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Nicoletta Ambrosio